

COMUNE DI PASIAN DI PRATO



ORIGINALE

DECRETO N. 4 del 23-03-2023

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

IL SINDACO

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e , in particolare, l’art. 1 – comma 7 – che prevede l’individuazione, da parte dell’organo di indirizzo, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e che dispone che *“negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione”*;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2019 e dato atto che sono condivise le linee ispiratrici;

ATTESO che dal 2022 è stato istituito il Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO che, attese le modifiche normative previste dalla Legge 124/2015, il D.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l’incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente o, in enti con strutture organizzative ridotte, a un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze, prevedendo che tale scelta sia in ogni caso opportunamente motivata;

RITENUTO di procedere nel senso indicato dalla Legge 190/2012, come precisato nel primo capoverso, considerato che la propria struttura organizzativa è di ridotte dimensioni e priva di posizioni dirigenziali, aggiornando le previsioni di cui al Decreto sindacale n. 1 del 07.09.2019;

DATO ATTO che i poteri che possono essere esercitati in qualità di Segretario di un ente territoriale devono essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza; e che le funzioni esercitate rispondono a discipline di riferimento diverse costituite dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il Segretario Comunale e dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, emanante le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, così come previsto dall’art. 1, comma 35,

della L. 190/2012, ed in particolare visti:

- l'art. 10, che prevede l'adozione da parte di ogni Amministrazione pubblica del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- l'art. 43, che stabilisce che *"all'interno di ogni Amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ..."*;

CONSIDERATO che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e rilevata, pertanto, la necessità di assicurare il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

RITENUTO che tale collegamento sia assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della Legge n. 190/2012;

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *"naturalmente integrativa"* della competenza generale del Segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *"compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti"*;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 ed il PNA 2019 - Parte IV, § 4 -che stabiliscono:

- la competenza a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione è dell'*"organo di indirizzo politico"*
- per designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è necessaria l'adozione di un apposito provvedimento dell'organo di indirizzo, conseguente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni di legge:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 165/ 2001 e smi;
- l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
- l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale il Segretario comunale è nominato dal Sindaco del Comune;
- l'articolo 1, comma 82, della Legge n. 190/2012, il quale, per quanto attiene al procedimento di revoca del Segretario Comunale, testualmente dispone: "Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione

RITENUTA, pertanto, la competenza del sottoscritto in ordine alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

RICHIAMATA l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata dd. 24.7.2013 per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, Legge n. 190/2012, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la quale stabilisce, tra l'altro, che "la legge affida il ruolo di coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione anche a livello decentrato al Responsabile della prevenzione e al Responsabile della trasparenza, che debbono essere designati tempestivamente da ciascuna Amministrazione. Gli Enti che non abbiano ancora

individuato i responsabili, provvedono con la massima sollecitudine, dando notizia della nomina sul proprio sito istituzionale. La comunicazione della nomina deve essere data anche alla CIVIT”;

ATTESO che, dal 31 ottobre 2013, la CIVIT – Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche ha assunto la denominazione di A.N.A.C. – Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 125/2013, di conversione del D.L. 31.08.2013, n. 101;

Con riserva sin d’ora di modificare, integrare, specificare e revocare il presente decreto per sopravvenute esigenze e necessità, nonché per ridefinizione della struttura organizzativa;

DECRETA

per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato,

1. di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, sino alla scadenza del mandato elettorale, il Segretario comunale, dottoressa Eva Stanig, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
2. di comunicare copia del presente all’Anac, secondo le istruzioni fornite per il corretto invio delle informazioni relative alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Delibera n. 27 del 19.01.2022, recante: “Regolamento per la costituzione e la gestione di un Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza”);
3. di pubblicare, ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale (art. 11 d.lgs. 150/2009), in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell’Ente.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL SINDACO
POZZO ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.